

Corte di Cassazione Civile sez.I 30/8/2005 n. 17479

(omissis)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2001, M. V. proponeva opposizione innanzi al giudice di pace di Terni avverso il verbale elevato da vigili della locale polizia municipale per violazione dell'art. 158 c.d.s., per aver sostato in seconda fila intralciando la circolazione, con irrogazione della sanzione pecuniaria di lire 60.600. La opponente esponeva che, essendo in possesso di permesso di parcheggio riservato rilasciato al proprio figlio invalido civile, e dovendo accompagnare quest'ultimo nella propria abitazione, aveva trovato occupato da altra autovettura il posto in questione, ed era stata pertanto costretta a sostare davanti a quella autovettura, senza, peraltro, creare alcun intralcio alla circolazione.

Il giudice di pace, riscontrando nella fattispecie la esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981, con sentenza depositata il 19 luglio 2001, accoglieva il ricorso e annullava il verbale di contestazione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Terni deducendo due motivi. L'intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda ancora lo ricorso, si deduce stato di necessità invocato dal violatore e/o falsa trasgressore di una norma del applicazione dell'art. 4 della legge 24 novembre 1981, codice stradale al fine di n. 689, dell'art. 54 cod. escludere la propria pen., degli artt. 2697 e responsabilità. 2907 cod. civ., dell'art. 99 cod. proc. civ., nonché Ma anche in omessa, insufficiente e/o contraddittoria questa ipotesi la motivazione su di un punto decisivo della cassazione dà una controversia. Si lamenta che il giudice di pace rigorosa abbia ritenuto la interpretazione dello stato di necessità e quindi non la ritiene sussistenza, nella specie, della esimente dello stato di necessità alla stregua di prove non offerte e di circostanze inidonee a configurarla, avendone riconosciuta la sussistenza sulla base della sola dichiarazione della opponente di aver dovuto accompagnare il proprio figliuolo disabile a casa e di aver trovato occupato il parcheggio a lui riservato in quanto invalido. (omissis)

Il primo motivo è fondato. L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità", secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive (v., tra le altre, Cass., n. 4710 del 1999, n. 287 del 2005). La decisione impugnata non risulta rispettosa del citato dato normativo, avendo il giudicante erroneamente riconosciuto la configurabilità della esimente di cui si tratta senza che ne sussistessero i descritti presupposti. In particolare, dalla sola dichiarazione della V. di aver dovuto, nel giorno e nella fascia oraria cui si riferisce la contestazione, accompagnare il proprio figliuolo disabile e di aver rinvenuto occupato lo spazio riservato al parcheggio della sua autovettura, munita di permesso di parcheggio per invalidi, non era in alcun modo desumibile la sussistenza di un pericolo avente le caratteristiche richieste dall'art. 54 cod. pen., trattandosi di una fattispecie del tutto carente dell'elemento del pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, per evitare il quale l'agente sia stato costretto a tenere il comportamento sanzionato. Le suesposte argomentazioni danno ragione della superfluità dell'esame del secondo motivo del ricorso, che ne resta, pertanto, assorbito.

Il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, e, non essendo necessari ulteriori

accertamenti in fatto, questa Corte, può, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., decidere la causa nel merito, rigettando la opposizione.

La decisione nel merito comporta il necessario regolamento delle spese del giudizio di primo grado, in relazione alle quali si ritengono sussistenti giusti motivi per la compensazione. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, esse vanno poste a carico dell'intimato, e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la opposizione. Compensa le spese del giudizio di primo grado, e condanna l'intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 400,00, di cui euro 350,00 per onorari, oltre alle spese generali ed accessorie di legge.

(omissis)

WWW.VIGILENTI.CO.IT